


Nella Figura 1 è riportata la rappresentazione grafica delle percentuali di prestazioni prenotate per classe di tempo di attesa.




Nella Figura 2 è riportata la composizione percentuale di soddisfazione per classi di tempo di attesa per alcuni raggruppamenti di prestazioni, ritenuti particolarmente significativi.


Risultano garantite entro i 60 giorni di attesa:

- Oltre il 90% delle seguenti prestazioni:
 - Radiografie (99%)
 - Scintigrafie (98%)
 - Elettrocardiogramma (95%)
 - Tomografie computerizzate (95%)
- Oltre l'80% delle seguenti prestazioni:
 - Endoscopie (89%)
 - Ecografie (86%)
 - Eco(color)doppler vascolare (82%)
- L'80% delle Risonanze magnetiche
- Il 70% delle Mammografie

Con riferimento al documento prodotto dal tavolo di monitoraggio LEA, a seguito dell'accordo stilato in Conferenza Stato-Regioni il 14 febbraio 2002, viene di seguito presentata la situazione che risulta nell'anno 2003 in Regione Toscana per le prestazioni selezionate nello stesso documento. Nella Figura 3 sono riportate le percentuali di soddisfazione a livello toscano per le prestazioni per le quali è previsto un tempo massimo di attesa di 60 giorni, mentre nella Figura 4 sono riportate le percentuali di soddisfazione a livello toscano per le prestazioni per le quali è previsto un tempo massimo di attesa di 30 giorni. Il documento prevedeva che l'80% delle prestazioni doveva essere garantito entro 60 giorni per le prestazioni di diagnostica ed entro 30 giorni per le visite specialistiche.



Per le prestazioni di diagnostica l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.



Per le visite specialistiche la situazione è critica per quelle oculistiche, anche se da alcune verifiche effettuate in via informale risulta che una quota significativa di tali visite sono in realtà relative a prestazioni di controllo e come tali non dovrebbero rientrare nella definizione delle prestazioni che devono essere garantite entro i 30 giorni. Sostanzialmente raggiunto l'obiettivo per le visite cardiologiche.

Va sottolineato come la modalità di rilevazione adottata in Toscana rende estremamente sensibile il sistema di valutazione dei tempi di attesa. Tale sensibilità risente ad esempio della difficoltà da parte delle aziende sanitarie di diversificare in modo sistematico sui volumi generati, la distinzione

tra prestazioni di primo accesso e prestazioni di secondo accesso (diversificazione che ovviamente deve avvenire in modo specifico per ogni singola prestazione). Al contrario nei sistemi che si basano su una rilevazione campionaria (come ad esempio il modello di rilevazione adottata dall'Agenzia dei servizi sanitari nazionale che si basa su una rilevazione a giorno indice) la possibilità di effettuare rilevazioni specializzate, consente di selezionare la tipologia di prestazioni e quindi di escludere le prestazioni di secondo accesso. Del resto il limite di tali sistemi (non basati su estrazioni massicce di dati dai sistemi informatici) è determinato dalla impossibilità di rendere oggettiva la misurazione e quindi di utilizzare sistemi di rilevazione fortemente legati alle valutazioni soggettive degli stessi soggetti misurati. In tal senso la rilevazione adottata in Toscana può generare valori meno positivi di quelli rilevati presso altre realtà regionali, ma sicuramente questa rilevazione si basa su un sistema di misura molto più oggettivo e meno influenzabile da comportamenti soggettivi.



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10-12-2001 (punto N. 31)

Delibera N. 1351 del 10-12-2001

Proponente
ENRICO ROSSI

DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Dirigente Responsabile: Emanuele Giusti

Estensore: Laura Scavetta

Oggetto:

Monitoraggio dei tempi di attesa: modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 418 del 23 aprile 2001.

Presidente della seduta: CLAUDIO MARTINI

Segretario della seduta: CARLA GUIDI

Presenti:

TITO BARBINI	PAOLO BENESPERI	AMBROGIO BRENNI
RICCARDO CONTI	TOMMASO FRANCI	MARCO MONTEMAGNI
ANGELO PASSALEVA	ENRICO ROSSI	MARIA CONCETTA ZOPPI

Assenti:

CHIARA BONI SUSANNA CENNI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Dipartimento - A.Ex.Dip.	DIPARTIMENTO DIRITTO ALLA SALUTE E DELLE POLITICHE DI SOLIDARIETA'

Note: ATTO MODIFICATO CON DELIBERAZIONE G.R.T. N. 45 DEL 26.1.2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 3, comma 10 del D.lgs. 124/98, che impegna le Regioni a disciplinare i criteri cui dovranno attenersi i Direttori generali delle Aziende USL e delle Aziende ospedaliere nella individuazione dei tempi massimi di attesa per le prestazioni indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo citato;

Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 851 del 27/07/98, n. 1014 del 14/09/98 e n. 245 del 1/03/00, inerenti la rideterminazione dei tempi massimi per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e per la gestione delle liste di attesa;

Vista, altresì, la propria successiva delibera n. 418 del 23/04/01, con la quale è stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio, al fine di adeguare il sistema definito dai precedenti provvedimenti deliberativi alle evoluzioni intervenute in termini di specificità della rilevazione e di standardizzazione dei processi per la generazione delle informazioni a livello aziendale;

Rilevato che risulta necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni all'allegato alla delibera sopra citata, in modo da rendere il sistema di monitoraggio più coerente con le nuove esigenze che si sono venute a creare con l'utilizzazione da parte regionale di strumenti ancora più raffinati per l'analisi del fenomeno delle liste di attesa;

Precisato che le variazioni sono contenute nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, il quale sostituisce integralmente l'allegato A alla delibera G.R. n. 418/01, ferme restando le altre determinazioni contenute nei precedenti citati provvedimenti deliberativi;

Ricordato che i programmi sulla riduzione delle liste di attesa possono costituire elemento di valutazione per i Direttori generali e che il reiterato mancato rispetto dei tempi massimi previsti si considera violazione del principio di buon andamento sanzionabile ai sensi dell'art. 3bis, comma 7 del D.lgs. 229/99;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo, che sostituisce l'allegato A alla delibera G.R. 418/01;
- 2) di stabilire che il sistema di monitoraggio di cui all'allegato 1 al presente provvedimento sarà applicato a partire dal mese di gennaio 2002, per cui il primo invio dei dati secondo le specifiche contenute nel nuovo tracciato dovrà avvenire, in base alla tempistica introdotta con la delibera G.R. 418/01, entro il 15 febbraio 2002.

3) di pubblicare il presente provvedimento e l'allegato, parte integrante del medesimo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), della L.R. 15.03.1996 n. 18.

LS/gp

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL COORDINATORE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
EMANUELE GIUSTI

Il Coordinatore
MARIO ROMERI